

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 9 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 652 del 9 marzo 2021

Integrazioni all'ordinanza commissariale 5 ottobre 2020, n. 611 «Sospensioni e proroghe di termini a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» a seguito di modifiche normative.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visti la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 «*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*», nonché i successivi decreti-legge, le relative leggi di conversione ed i d.p.c.m. adottati nel tempo ed inerenti le prescrizioni e gli interventi attuati dallo Stato per far fronte alla pandemia in atto.

Dato atto del fatto che, con decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*», il Governo ha inteso prorogare ulteriormente lo Stato di Emergenza legato alla pandemia fino al 30 aprile 2021.

Considerato il quadro pandemico lombardo degli ultimi mesi, che vede ulteriori aggravamenti della situazione generale, con l'istituzione di diverse aree rosse localizzate e una generale situazione regionale di divieto alla mobilità intercomunale e la conseguente chiusura di diversi esercizi ed attività commerciali.

Valutata una reale difficoltà nello svolgimento delle normali attività lavorative, pur non essendo queste di fatto sospese o interrotte.

Richiamata la propria precedente ordinanza 5 ottobre 2020, n. 611 «*Sospensioni e proroghe di termini a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», con la quale, a seguito del lockdown della primavera/estate 2020 e di specifiche norme nazionali emanate, erano state adottate sospensioni e proroghe di termini, in armonia con le disposizioni date dal Governo con il decreto-legge n. 18/2020, articolo 103, comma 2°.

Preso atto del fatto che il succitato articolo 103, comma 2°, nel tempo, ha subito diverse modificazioni ed integrazioni, in forza del permanere della situazione critica nel Paese legata alla pandemia, in ultimo con il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159.

Ritenuto, pur in pendenza della scadenza dello Stato di Emergenza legato alla ricostruzione post-sisma 2012, di dover adottare analoghe misure sospensive e deroghe in armonia che le modifiche ed integrazioni adottate dal Governo al citato articolo, anche al fine di non creare disparità nella validità di atti e stante il permanere della grave situazione di crisi pandemica nella nostra Regione.

Valutato il fatto che, presso i Comuni e presso i *Soggetti Incaricati dell'Istruttoria* (SII), sono ancora numerose le attività di ricostruzione privata in fase di completamento, così come sono numerose le attività istruttorie relative alle domande di contributo presentate, anche in forza di situazioni particolarmente complesse, che richiedono approfondimenti puntuali, nonché tempistiche più lunghe per la risoluzione.

Ricordato che anche il completamento del Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, così come quelli per il recupero dei Beni di rilevanza culturale ad alto rischio di perdita o compromissione e per la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani, risultano rallentati dall'emergenza epidemiologica in atto.

Preso atto del fatto che il novellato articolo 103, comma 2°, del decreto-legge n. 18/2020 recita oggi: «*2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza*».

Preso atto altresì del fatto che, tra gli altri, il citato articolo 103, è stato altresì integrato con il comma 2-sexies, il quale recita: «*Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 [3 dicembre 2020], e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2*».

Ritenuto che, laddove ciò non contrasti con altre scadenze imposte da Enti terzi al Commissario, sia possibile riconoscere detta sospensione dell'efficacia di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nei modi e nei tempi indicati dal comma 2° dell'articolo 103 del decreto-legge n. 18/2020 e s.m.i. succitato, anche per quanto attiene agli interventi della ricostruzione privata e pubblica post-sisma 2012, i quali conseguentemente conserveranno la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. che in deroga alle ordinanze commissariali già promulgate ed in continuità e armonia con quanto previsto al comma 2°, dell'articolo 103, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 «*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», così come novellato dal

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 16 marzo 2021

decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159:

- tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservino la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al precedente punto elenco, scaduti tra il 1° agosto 2020 e il 3 dicembre 2020 e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e conservano anch'essi la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

2. che le disposizioni di cui al precedente punto 1 si applichino solo nei casi in cui dette proroghe di validità non contrastino con altre scadenze, ordinarie o perentorie, imposte al Commissario da norme nazionali e/o da Enti e Soggetti terzi; in tali casi permane la validità delle scadenze originarie al fine unico di tutelare il beneficiario da possibili decadenze o revoche del contributo concesso;

3. di trasmettere il presente atto ai Comuni interessati dal provvedimento, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana